

**DELIBERA N. 85/12/CSP**  
**ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA'**  
**TELEREPORTER SRL (EMITTENTE TELEVISIVA LOCALE**  
**TELEREPORTER )**  
**PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 , COMMA 4, DELIBERA**  
**538/01/CSP**

**L'AUTORITÀ**

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del giorno 4 aprile 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO l'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante "*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com*", assunta dal Consiglio dell'Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante "*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*", assunta dal Consiglio dell'Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008 recante "*Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*";

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Regione Lombardia e il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia in data 16 dicembre 2009, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. f), con il quale sono stati delegati al Corecom compiti inerenti la funzione di vigilanza sul

rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale- del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 130/08/CONS del 12 marzo 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 23 aprile 2008, n. 96 - Allegato A alla delibera 130/08/CONS recante “*Testo del regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera 136/06/CONS e successive modificazioni coordinato con le modifiche apportate dalla delibera 130/08/CONS*”;

RILEVATO che il Corecom Lombardia, con atto Cont 28/2011 datato 11 novembre 2011 e notificato il 15 novembre 2011, ha contestato alla società TELEREPORTER SRL, con sede legale in via A. Mambretti 9, 20157 Milano - esercente l'emittente televisiva locale *Telereporter*, la trasmissione, il giorno 22 dicembre 2010, alle ore 18.57, all'interno di un break pubblicitario, dello spot reclamizzante le Carte Pokemon immediatamente dopo la fine del cartone Pokemon, in violazione dell'articolo 3, comma 4, della delibera 538/01/CSP;

RILEVATO che la società, con nota assunta al protocollo del Corecom Lombardia il giorno 29 dicembre 2011, ha richiesto accesso agli atti del procedimento; che con nota raccomandata a/r il Corecom ha inviato la documentazione richiesta a seguito della quale, in data 30 gennaio 2012, sono state presentate le memorie giustificative dell'avvocato della società, nelle quali si lamenta la tardività della notificazione della contestazione rispetto all'indicazione, contenuta nella contestazione, *che il monitoraggio si era concluso con la consegna, in data 11 luglio 2011, della relazione finale da parte della ditta incaricata del monitoraggio televisivo*”. Pertanto considerando la decorrenza dal termine iniziale di 90 giorni dalla data del completo accertamento del fatto, si presume che il Corecom il giorno 11 luglio 2011, data di consegna del report di monitoraggio, fosse a conoscenza della violazione, ma la notifica della contestazione n. 28/11, è avvenuta solo il 21 novembre 2011, ben oltre i 90 giorni. Nelle memorie si aggiunge che l'atto di contestazione non fa riferimento

e non cita il verbale di accertamento della violazione, elemento necessario ed indispensabile per stabilire la data di avvio del procedimento stesso;

RILEVATO che il Corecom Lombardia, con propria deliberazione datata 17 gennaio 2012, ha proposto la comminazione della sanzione amministrativa per la violazione dell'articolo 8, comma 4, della delibera 538/01/CSP;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della delibera 538/01/CSP *< I messaggi pubblicitari, incluse le telepromozioni e le televendite, in qualsiasi forma trasmessi, non possono essere presentati dal conduttore del programma in corso nel contesto dello stesso. Nella pubblicità diffusa prima o dopo i cartoni animati non possono comparire i personaggi dei medesimi cartoni animati >*

RITENUTO di poter accogliere le giustificazioni della società perché nell'atto di contestazione n.28/2011, notificato alla società TELEREPORTER SRL il 15 novembre 2011, non si fa alcun riferimento al verbale di accertamento della violazione che fornisce le informazioni sulla decorrenza del termine di novanta giorni, fissato dall'articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dell'inizio del procedimento. Nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il *dies a quo* per il decorso di tale termine deve intendersi coincidere con la data di conclusione delle attività ad esito delle quali viene accertata la violazione, a seguito della valutazione del fatto e della qualificazione della fattispecie nei suoi pertinenti termini giuridici ai sensi del "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modifiche. Nel caso di specie, l'accertamento può intendersi come coincidente con la data del verbale di accertamento della segnalazione;

RITENUTO, pertanto, che non possa trovare accoglimento la proposta del Corecom Lombardia di comminare la sanzione amministrativa alla società TELEREPORTER SRL, con sede legale in via A. Mambretti 9, 20157 Milano - esercente l'emittente televisiva locale *Telexporter*, per la trasmissione, dello spot reclamizzante le Carte Pokemon immediatamente dopo la fine del cartone Pokemon, il giorno 22 dicembre 2010, alle ore 18.57, all'interno di un break pubblicitario, in violazione dell'articolo 3, comma 4, della delibera 538/01/CSP,

RITENUTO, pertanto, di non dover dare ulteriore corso al procedimento per insussistenza della contestata violazione dell'articolo 3, comma 4, della delibera 538/01/CSP;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione servizi media;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **DELIBERA**

L'archiviazione del procedimento istruito dal CORECOM LOMBARDIA di nei confronti della Società TELEREPORTER SRL, con sede legale in via A. Mambretti 9, 20157 Milano - esercente l'emittente televisiva locale *Telereporter* per la violazione dell'articolo 3, comma 4, della delibera 538/01/CSP, per non luogo a procedere.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma 4 aprile 2012

**IL PRESIDENTE**  
Corrado Calabrò

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Michele Lauria

**II COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**SEGRETARIO GENERALE**  
Roberto Viola